



**ELEZIONI SUPPLETIVE DI UN RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI
NEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI MANTOVA
PER IL TRIENNIO 2022/2025**

Il Presidente del Comitato dei Garanti

- Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n° 508 del 1999;
- Visto il Decreto dirigenziale n. 133 del 4 febbraio 2004 del Direttore Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca – Settore Alta Formazione Artistica e Musicale – con cui è stato approvato lo Statuto del Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" di Mantova;
- Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica "Lucio Campiani";
- Visto il Regolamento Generale del Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" di Mantova, approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 12/02/2014 e successive modifiche;
- Preso atto della disponibilità di un posto di Consigliere Accademico per la componente Docenti;
- Ritenuto necessario procedere all'indizione delle elezioni suppletive di un rappresentante della componente docenti nel Consiglio Accademico al fine di garantire il regolare funzionamento dell'organo;
- Visto il Decreto del Direttore del Conservatorio di Mantova Prot. n. 1357_II-02 del 26/03/2024, il quale, su indicazione del Collegio dei Docenti, nomina il Comitato dei Garanti, con il compito di sovrintendere alle operazioni elettorali per l'elezione di un Rappresentante dei Docenti al Consiglio Accademico del Conservatorio per il triennio 2022/2025 e di garantire la regolarità delle elezioni;

DISPONE

l'indizione delle elezioni suppletive di un rappresentante dei Docenti al Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" di Mantova per il triennio accademico 2022/2025.

Le elezioni si terranno in presenza nel corso del Collegio Docenti del 3 maggio 2024.

Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.
A parità di preferenze risulta eletto il candidato con anzianità di servizio maggiore; in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Conservatorio di Musica "LUCIO CAMPIANI" di Mantova

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14 del giorno 22 aprile 2024 seguendo una delle seguenti modalità:

1. Mediante consegna della candidatura presso la Segreteria.
2. Mediante PEC all' indirizzo conservatoriomantova@pec.it

I candidati ammessi potranno presentare la propria candidatura ai docenti tramite documenti inviati a mezzo email.

Si allega al presente provvedimento l'intero Paragrafo 2 del Regolamento Generale che disciplina le elezioni dei Rappresentanti dei Docenti nel Consiglio Accademico.

Relativamente ai commi 5 e 7, trattandosi dell'elezione di un solo rappresentante, risulterà eletto un solo candidato e sarà pertanto possibile esprimere solo una preferenza.

Mantova, 26 marzo 2024

Prot. n. 1359_II-02

Il Presidente del Comitato dei Garanti
Prof. Gabriele Cosmi



REGOLAMENTO GENERALE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCIO CAMPIANI"
DI MANTOVA

PARAGRAFO 2. Modalità di elezione dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio accademico.

2.1 Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette e si concludono nell'ultimo bimestre di validità del Consiglio accademico uscente, e successivamente all'eventuale elezione del Direttore per lo stesso anno accademico.

Il Direttore calendarizza i Collegi dei Professori in base alle scadenze previste, in tempo utile per indire le elezioni. Il Collegio dei Professori elegge il Comitato dei Garanti, con composizione e funzioni stabilite dall'art.4 dello Statuto. Il Comitato dei Garanti elegge al suo interno un Presidente, che emana il provvedimento di indizione delle elezioni. Il provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto e sul sito del Conservatorio.

Il provvedimento riporta le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni, fissa le date per la presentazione delle candidature e per tutte le operazioni relative alle elezioni, in base ai termini qui stabiliti.

2.2 Commissione Elettorale e Seggio Elettorale

Alle operazioni elettorali sovrintende il Comitato dei Garanti che, ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 dello Statuto, funge anche da Commissione Elettorale. Il Comitato garantisce la regolarità delle elezioni ed ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti:

- Acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco degli elettori;
- Verifica delle candidature presentate e decisioni circa l'ammissibilità delle stesse;
- Esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di candidature;
- Distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- Nomina del Presidente di Seggio e degli scrutatori;
- Organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- Compilazione dei verbali;
- Esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti.

Il Seggio Elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori, scelti tra i Professori di prima fascia e di seconda fascia, nominati dal Presidente del Comitato dei Garanti non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

I componenti del Comitato dei Garanti e del Seggio Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Consiglio accademico.



2.3 Elettore attivo

Si applicano integralmente le norme previste per le elezioni del direttore.

2.4 Elettore passivo

L'elettore passivo è composto dai docenti di prima e seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio presso il Conservatorio "Lucio Campiani" che abbiano un'anzianità nel ruolo di appartenenza di almeno tre anni alla data di scadenza di presentazione delle candidature. Sono esclusi i docenti la cui eventuale elezione sarebbe la terza consecutiva come rappresentanti dei docenti nel Consiglio accademico. L'elenco dell'elettore passivo è pubblicato dall'Amministrazione contestualmente al bando di elezione. Eventuali omissioni nell'elenco possono essere segnalate al Presidente del Comitato dei Garanti fino a tre giorni prima della data fissata per la presentazione delle candidature. Le indebite inclusioni possono essere segnalate fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Presidente provvede in tempo utile all'integrazione dell'elenco, o all'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti, consultando, ove occorra, l'intero Comitato.

Le candidature devono essere presentate a mano personalmente dal candidato presso l'Ufficio Protocollo (Art. 6 comma 7 dello Statuto) oppure trasmesse a mezzo posta. Le dichiarazioni trasmesse a mezzo posta devono essere inviate mediante raccomandata a/r e confermate entro i termini a mezzo fax, ovvero e-mail, ai recapiti indicati nel provvedimento di indizione.

2.5 Criteri per l'individuazione degli eletti

Risultano eletti i sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato con anzianità di servizio maggiore; in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane.

2.6 Schede elettorali

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutti i nominativi disposti in ordine alfabetico e con la stessa evidenza. Le schede devono essere firmate dai componenti del Seggio.

2.7 Modalità di voto

Il voto è individuale e segreto. Deve essere espresso contrassegnando i nominativi dei candidati prescelti. L'elettore esprime fino a un massimo di sei voti di preferenza. Sono nulle le schede che presentino l'indicazione di più di sei nominativi, quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore, quelle sulle quali è stato apposto un qualsiasi segno di riconoscimento, nonché quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.



2.8 Operazioni di scrutinio, formazione delle graduatorie finali e proclamazione degli eletti.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio consegna al Comitato dei Garanti il verbale dello scrutinio stesso, nel quale viene dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al residuo materiale della votazione. Il Presidente del Comitato dei Garanti, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione degli eletti tramite provvedimento da pubblicare all'albo e sul sito web del conservatorio.

2.9 Ricorsi

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'albo dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi al Comitato dei Garanti, la proclamazione degli eletti si intende confermata. Gli eletti vengono nominati con decreto del Direttore ed entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni a decorrere dall'inizio dell'anno accademico.

2.10 Decadenza

I rappresentanti eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità. In tal caso, come pure in caso di dimissioni, subentrano i candidati che seguono nella graduatoria finale.

In caso di esaurimento della graduatoria sono indette elezioni suppletive.